

**STATUTO
DEL
CENTRO PSICOANALITICO DI ROMA**
(Fondato nel 1962)

STATUTO

**I - COSTITUZIONE - FINALITA' - SEDE
LEGALE**

ART. 1

E' costituita in Roma con atto pubblico l'Associazione scientifica, che prende la denominazione di "Centro Psicoanalitico di Roma". Il Centro è sede locale della Società Psicoanalitica Italiana (SPI), di cui accetta Statuto, Regolamento e Codice deontologico. Il Centro è amministrativamente indipendente dalla SPI.

ART. 2

Il Centro Psicoanalitico di Roma persegue le finalità della ricerca, dell'aggiornamento, della diffusione, della tutela della psicoanalisi e della professionalità dei propri Soci.

ART. 3

Il centro ha sede legale in Roma.

**II - SOCI - MODALITA' DI
AMMISSIONE - OBBLIGHI MORALI E
FINANZIARI**

ART. 4

Sono Soci gli psicoanalisti appartenenti alla SPI, che abbiano fatto semplice domanda d'ammissione al Presidente. Possono far parte come Membri ospiti, non aventi diritto al voto, psicoanalisti di altre società dell'I.P.A. e di altri Centri della S.P.I.

I Candidati dell'Istituto Nazionale di Training della SPI possono partecipare come ospiti alle attività scientifiche del Centro, avuto un nulla osta da parte degli amministratori del Centro e da parte della Sezione Locale dell'Istituto Nazionale di Training da essi frequentata.

ART. 5

Il Socio del Centro si impegna, nell'interesse comune, a contribuire attivamente al conseguimento degli scopi che lo stesso Centro si prefigge ed ad uniformarsi alle norme etiche approvate dall'Assemblea.

ART. 6

I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annuale, stabilita dall'Assemblea Ordinaria.

I nuovi Soci sono tenuti al pagamento di una quota d'iscrizione anch'essa stabilita dall'Assemblea Ordinaria.

Soltanto i Soci in regola con i pagamenti possono prendere parte alle attività promosse dal Centro.

ART. 7

Gli organi dell'Associazione sono :

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Comitato Esecutivo
- c) il Presidente

ART. 8

L'Assemblea dei Soci è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata dal Comitato Esecutivo entro il I trimestre di ogni anno. L'anno di attività decorre dal I gennaio.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà dei suoi Membri, in prima convocazione; qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione.

L'Assemblea di Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera di norma a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di :

- a) deliberare sul resoconto finanziario e sull'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo ;
- b) deliberare sul programma scientifico del Centro ;
- c) eleggere il nuovo Comitato Esecutivo secondo quanto stabilito dall'art. 15 ;
- d) deliberare sulla eventuale radiazione di un Socio con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Comitato Esecutivo per sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci per deliberare su specifici provvedimenti urgenti.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria avviene mediante avviso raccomandato inviato almeno otto giorni prima a tutti i Soci e recante l'Ordine del giorno. I soci hanno facoltà di farsi rappresentare da altri Soci, affidando loro deleghe scritte, ma ogni Socio non può rappresentare più di uno degli altri iscritti.

ART. 9

Salvo quanto riservato all'Assemblea, l'amministrazione del Centro è demandata al Comitato Esecutivo che è formato da cinque Membri eletti dalla Assemblea dei Soci, tra i Soci stessi.

Le votazioni sono fatte a scheda segreta e riguardano distintamente e successivamente le attribuzioni delle cariche di Presidente, Segretario Amministrativo, Segretario Scientifico, Tesoriere, Responsabile della Biblioteca e dei Servizi Informatici, Consigliere.

Il Comitato Esecutivo, una volta eletto, provvede ad assegnare al Consigliere le funzioni di responsabile di specifiche attività.

Il Comitato Esecutivo può affidare specifiche attività anche a Soci che non ne fanno parte.

Le diverse cariche del Comitato Esecutivo affidate a Soci sono assunte a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi di spese straordinarie, e non sono cumulabili.

ART. 10

Il Presidente rappresenta il Centro anche di fronte a terzi ed in giudizio, presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e le Assemblee dei Soci, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali ed i verbali di riunione redatti dal Segretario Amministrativo.

ART. 11

Il Segretario Scientifico è eletto tra i Membri Ordinari della SPI e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o d'impedimento.

Cura l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività scientifica del Centro e la articola con le attività scientifiche della SPI e degli altri Centri.

ART. 12

Il Segretario Scientifico rappresenta il Centro nella Commissione Scientifica Nazionale della S.P.I.

ART. 13

Il Segretario Amministrativo :

- a) conserva e custodisce l'archivio sociale ;
- b) provvede alla stesura ed alla controfirma dei verbali di riunione e degli atti ufficiali ;
- c) dà esecuzione ai deliberati dei vari organi sociali ;
- d) cura lo scambio di informazioni fra Soci e Comitato Esecutivo ;
- e) redige le comunicazioni per il Notiziario della SPI.

ART. 14

Il Tesoriere:

- a) ha in consegna i fondi ufficiali ed i beni patrimoniali del Centro;
- b) è autorizzato agli incassi ed ai versamenti ed alle operazioni di Banca;
- c) provvede annualmente a redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ART. 15

Il Responsabile della Biblioteca e dei Servizi Informatici:

- a) custodisce e tiene aggiornata, con acquisti ed abbonamenti, la Biblioteca del Centro;
- b) raccoglie per l'Archivio del Centro il materiale documentario riguardante l'attività scientifica ed istituzionale del Centro;
- c) si occupa del proficuo funzionamento delle strutture informatiche ;
- d) mantiene i rapporti con i Responsabili delle Biblioteche e dei Servizi Informatici degli altri Centri e della SPI.

ART. 16

Il Consigliere apporta la sua collaborazione e può svolgere specifici incarichi o mansioni che il Comitato Esecutivo ritenga opportuno affidargli.

ART. 17

Il Comitato Esecutivo :

- a) convoca le Assemblee Ordinaria e Straordinaria ;
- b) predispone e propone il Programma Scientifico all'approvazione dell'Assemblea e il Bilancio consuntivo e preventivo ;
- c) attua le deliberazioni dell'Assemblea ;
- d) vigila sull'osservanza dello statuto ;
- e) può nominare tra i Soci, mandatari e procuratori speciali per il compimento di singoli atti od operazioni che esulino dai suddetti commi.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi e ogni volta che è necessario su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vengono adottate a maggioranza dei voti presenti.

ART. 18

Tutte le cariche del Centro durano due anni e sono rinnovabili una sola volta . Una volta scaduti quattro anni di mandato, un socio non può essere rieletto per 4 anni alle cariche sociali.

ART. 19

Il Centro Psicoanalitico di Roma ha un proprio patrimonio costituito :

- a) da dotazioni (Biblioteca ed attrezzature varie),
- b) dall'importo delle quote sociali,
- c) da donazioni, lasciti, oblazioni di Enti o di singoli cittadini.

Il Centro può stipulare convenzioni utili al raggiungimento dei suoi scopi, previa approvazione dell'Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

TESTO AGGIORNATO CON LE
MODIFICHE RICHIESTE DALLA SPI E
APPROVATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
CPdR

Ufficio ~~REGISTRO ATTI PRIVATI~~

di ROMA - Via Orazio, 10

Serve per il ritiro di n. 10 atti di cui all'operazione

d'introito per Lit.

annotata al n. registro cassa dello sportello n.

9 NOV. 1999

Adde

72043

L'IMPIEGATO

